

**PROSSIME SCADENZE**

-		-
Vedi anche: <a href="#">archivio approfondimenti e informative</a>		
Per chi avesse difficoltà di lettura è anche possibile scaricare la presente informativa in formato .pdf.		

**Ambiente****Reati ambientali**

Il 16 agosto 2011 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 121/2011 (recepimento della Direttiva Comunitaria 2008/99/CE in materia di tutela penale dell'ambiente), che estende la responsabilità amministrativa degli Enti prevista dal DLgs 231/01, oltre ai reati in materia di salute e sicurezza già introdotti dalla L. 128/2007, anche ai **reati ambientali** riferiti al DLgs 152/2006 (in materia di rifiuti, suolo e sottosuolo, emissioni in atmosfera, scarichi idrici, ecc.).

Le sanzioni pecuniarie e interdittive, previste dal nuovo articolo 25-undecies inserito nel DLgs 231/2001, sono applicabili anche in caso di violazioni ai nuovi articoli del codice penale introdotti: "*Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette*" (art. 727-bis); "*Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*" (art. 733-bis).

Sanzioni pecuniarie: da un minimo di centocinquanta quote ad un massimo di ottocento quote (da 38.700 a 1.239.200 Euro).

Sanzioni interdittive: previste dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, per una durata non superiore a sei mesi: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

**SISTRI – Abolizione (?)**

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 188 il Decreto Legge 13 agosto 2011 n° 138 recante "*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*" che all'art. 6 comma 2 dispone l'**abolizione del SISTRI** a partire dalla data di pubblicazione (13 agosto 2011).

Il provvedimento perderà la sua efficacia se non sarà convertito in legge entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in G.U. L'uso del condizionale è quindi ancora d'obbligo anche in relazione alle pressioni in corso da parte del Ministro dell'Ambiente e della Commissione Ambiente del Senato per un reintegro del SISTRI associato alla proposta di entrata in vigore per il 01 gennaio 2012.

Con la eventuale conversione in legge resterebbe in vigore l'attuale sistema di gestione dei rifiuti speciali: registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD, Modello Unificato di Dichiarazione annuale dei rifiuti.

Nulla di definito, in caso di conferma dell'abolizione, in relazione alle imprese che hanno già pagato l'iscrizione al sistema e versato i relativi contributi, per gli anni 2010 e 2011.

### Aggiornamento della formazione degli addetti antincendio

L'articolo 37 comma 9 del D. Lgs. n. 81/2008 riporta quanto segue: “9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un **aggiornamento periodico**; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.”.

Poiché al momento le disposizioni indicate non sono state emanate, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha emanato una circolare contenente indicazioni circa il programma, i contenuti e la durata dei corsi medesimi (v. seguito) distinguendoli per tipologia di rischio.

#### **CORSO A:** aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio **basso**

- durata: 2 ore - argomento: presa visione del registro antincendio e istruzioni sull'uso degli estintori (dimostrazione pratica o avvalendosi di sussidi audiovisivi)

#### **CORSO B:** aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio **medio**:

- parte teorica: 2 ore - argomento: l'incendio e la prevenzione; protezione antincendio e procedure da adottare;
- parte pratica: 3 ore - presa visione del registro antincendio; esercitazione sull'uso di estintori, naspi e idranti.

#### **CORSO C:** aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio **alto**:

- parte teorica: 5 ore - argomento: l'incendio e la prevenzione; protezione antincendio e procedure da adottare;
- parte pratica: 3 ore - presa visione del registro antincendio; chiarimento sull'uso dei DPI; esercitazione sull'uso di estintori, naspi e idranti.

Non è stata tuttavia ancora definita la periodicità.

### Cooperative sociali e applicazione del DLgs 81/2008

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n.159 dell'11 luglio 2011 il Decreto Interdipartimentale del 13 aprile 2011 recante “*Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 in materia di salute e sicurezza sul lavoro*” che disciplina le particolari modalità di svolgimento delle attività di:

- **Cooperative sociali** di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
- Organizzazioni di volontariato della Protezione civile, compresi i volontari della **Croce Rossa Italiana** e del **Corpo Nazionale Soccorso Alpini e Speleologico**, e i **volontari dei vigili del fuoco**.

Il decreto specifica particolari modalità applicative del DLgs 81/2008 e, con particolare riferimento alle **cooperative sociali** prevede quanto segue (art. 7):

- le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 si applicano nei confronti del lavoratore o del socio lavoratore delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che svolga la propria attività al di fuori delle sedi di lavoro tenendo conto dei rischi normalmente presenti, sulla base dell'esperienza[...]. Ove il lavoratore o il socio lavoratore svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un altro datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al lavoratore o al socio lavoratore adeguate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui egli è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
- ove le attività di cui al comma precedente siano svolte da soggetti che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o a

lavoratori con handicap intellettuale e psichico, le attività di formazione, informazione e addestramento sono programmate e realizzate compatibilmente con il loro stato soggettivo.

- le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, assicurano che i volontari ricevano formazione, informazione e addestramento in relazione alle attività loro richieste.

### **Anticipazioni – La bozza dell'accordo Stato – Regioni sulla formazione**

Secondo fonti autorevoli pare sia in dirittura di arrivo la pubblicazione dell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome riguardante i corsi di **formazione** per i datori di lavoro che intendano svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi e per i lavoratori ai sensi dell'articolo 37 comma 2 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008.

Segue una estrema sintesi dei principali aspetti contenuti nella bozza in circolazione (quindi non definitiva), che verranno maggiormente approfonditi in caso di approvazione definitiva.

**Formazione dei datori di lavoro - RSPP** - I percorsi formativi vengono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio uno BASSO della durata di 16 ore, uno MEDIO della durata di 32 ore ed uno ALTO della durata di 48 ore. Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore ATECO 2002 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, così come riportato nella tabella di cui all'Allegato 2 dell'Accordo stesso [esempi: *macrosettore G – commercio: rischio basso; macrosettore I – trasporti: rischio medio; macrosettore C – costruzioni, D - manifatturiero: rischio alto*].

Aggiornamento: previsto di periodicità quinquennale a decorrere dalla data di pubblicazione dell'Accordo sulla Gazzetta Ufficiale e la sua durata è modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra individuati e precisamente in 8 ore per il rischio Basso, 12 ore per il rischio Medio e 16 ore per il rischio Alto. Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione secondo la nuova articolazione i datori di lavoro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell'accordo, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/97 fermo restando che per tali soggetti è previsto comunque l'obbligo di aggiornamento.

#### **Formazione dei lavoratori**

- Coinvolgimento degli enti bilaterali e organismi paritetici - La formazione dei lavoratori può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro e, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37 comma 12 del D. Lgs. n. 81/2008, tali corsi di formazione devono essere realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali (ove presenti);
- Contenuti organizzati in due moduli: formazione generale, della durata non inferiore a 4 ore per tutti i settori, formazione specifica della durata minima di 4 ore per i settori della classe di rischio basso, di 8 ore per i settori della classe di rischio medio e di 12 ore per i settori della classe di rischio alto; durata totale quindi, fra formazione generale e specifica, di 8, 12 e 16 ore rispettivamente per le tre classi di rischio.

**Formazione dei preposti** - Per il preposto è prevista una formazione aggiuntiva della durata minima di 8 ore con i contenuti, oltre a quelli già elencati all'articolo 37 comma 7 del D. Lgs. n. 81/2008, che vengono precisati nell'Accordo.

**Formazione dei dirigenti** - La durata minima della formazione per i dirigenti è di 12 ore e, tenuto conto della peculiarità delle funzioni e della regolamentazione legale vigente e contrattuale del personale con qualifica dirigenziale, la formazione dei dirigenti deve essere programmata e completata nell'arco temporale di 12 mesi.

Per i lavoratori, per i preposti e per i dirigenti, infine, è previsto un **aggiornamento quinquennale** di durata minima di 8 ore per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.

## Dalla giurisprudenza – Responsabilità del datore di lavoro rispetto agli autonomi

*Sentenza di Cassazione Penale Sezione IV - n. 44882 del 21 dicembre 2010* - La sentenza riguarda un infortunio avvenuto durante lo smontaggio e la rimozione di pannelli di eternit con l'improvviso cedimento di uno di tali pannelli e la caduta di un operaio con conseguenti lesioni superiori ai quaranta giorni.

La Suprema Corte, nel confermare la responsabilità dell'imputato (amministratore della società committente dei lavori), evidenzia nella sentenza che "in materia infortunistica l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro si estende anche ai soggetti che hanno prestato il loro lavoro in favore dell'impresa in via autonoma".

[fonte: puntosicuro.it – olympus.uniurb.it]

Redazione a cura di:

**Dott. Matteo Melli - Studio di consulenza tecnica**

Salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, acustica, certificazione energetica

Via Bonacolsi, 20 – 46023 Gonzaga (MN)

Tel. e fax: 0376/588053 – Cell. 320/1960628

[matteo.melli@libero.it](mailto:matteo.melli@libero.it) - [www.matteomelli.it](http://www.matteomelli.it)

**dott. matteo melli**  
STUDIO DI CONSULENZA TECNICA

ambiente e sicurezza  
acustica e certificazione energetica